

Titolo IV - CANI

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento in box o recinti con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 50 mq.
3. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà infine essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario e/o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. L'Amministrazione comunale promuove e patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria, ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.
7. Si richiamano le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 122 della Legge Regionale 33/2009.

Art. 26 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani permanentemente legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena non inferiore ai 4 metri di lunghezza a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza 2 metri dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà, comunque, consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 27 - Requisiti dei ricoveri

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (piastrelle, cemento) antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi: le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero, obbligatorio (cuccia), deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
2. I box devono rispettare le superfici minime previste dall'art.18 del Regolamento n. 2 del 5 Maggio 2008 come da tabella sotto riportata.
3. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20.

4. Si richiamano le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 122 della Legge Regionale 33/2009.

| DIMENSIONI MINIME DEI BOX – art. 18 | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Capienza prevista</i> | <i>Taglia dei cani</i> | <i>Parte chiusa in mq</i> | <i>Parte scoperta in mq</i> | <i>TOT. mq</i> |
| 1 cane | Piccola | 1,0 | 2,0 (*) | 3,0 |
| | Media | 1,5 | 2,5 (*) | 4,0 |
| | Grossa | 2,0 | 3,0 (*) | 5,0 |
| | | | (*) superficie utile sino a 3 cani | |
| Per ogni cane in più | Piccola | 0,8 | 1,5 (*) | 2,3 |
| | Media | 1,0 | 2,0 (*) | 3,0 |
| | Grossa | 1,5 | 2,5 (*) | 4,0 |
| | | | (*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4 | |

Taglia piccola: fino a kg. 10 – media: da kg. 11 a kg. 30 – grossa: oltre kg. 30

Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche aperte

1. Il proprietario e/o detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e/o detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:
 - a) Utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le apposite aree per cani individuate dal Comune.
 - b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. In tutte le aree appositamente delimitate, attrezzate e segnalate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere, al fine di preservare tali spazi per mantenere condizioni igienico-sanitarie ottimali.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti del luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per il servizio.
5. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario e/o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane.
6. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato, istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
7. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00 salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge. Chiunque non ottempera alle disposizioni del comma 3 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00. Chiunque non ottempera alle disposizioni dei commi 5 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti nonché dotarli di museruola per le specie di indole morsicatoria.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio Comunale, comprese le aree di sguinzagliamento cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 31 - Tutela della quiete pubblica

1. Ai fini della tutela della quiete pubblica è fatto obbligo, ai proprietari e/o detentori di cani, di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ad impedire l'abbaiare prolungato dell'animale, onde evitare emissioni acustiche moleste per la cittadinanza.
2. In caso di ripetuti disagi derivanti dal continuo abbaiare dei cani in seguito al passaggio delle persone sulla pubblica via e sui marciapiedi adiacenti le proprietà private, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di cani di limitare la visibilità del cane verso l'esterno, tramite installazione di reti a maglie fitte, o altro accorgimento, sulle recinzioni della proprietà privata. Nei soprariportati casi è possibile segnalare il fatto all'Ufficio Diritti Animali oppure alla Polizia Municipale.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 32 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere all'identificazione con microchip ed alla loro iscrizione all'anagrafe canina regionale ai sensi della Legge 33/09 entro 15 giorni dal possesso o entro 30 giorni dalla nascita o comunque prima della loro cessione.
2. È obbligatorio sottoporre il cane, che non sia provvisto di tatuaggio leggibile, all'inserimento del microchip.
3. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente entro 15 giorni dall'evento.

4. Si richiamano le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 122 comma 1 lettera d-j della legge regionale 33/2009.